

# CRITERI ATTUATIVI DELLE "MISURE DI SOSTEGNO ALLE DONNE IN DIFFICOLTÀ"

## Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'attuazione dell'intervento "Misure di sostegno alle donne in difficoltà", così come previsto dalla L.328/00 (art. 22, comma 2, lett.e) e ribadito nel "Piano di Zona" approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Luino il 16/12/02 (vedi il punto 3.4.4.4. nel capitolo "Azioni di settore").

## Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto di Luino. La gestione dell'intervento avviene tra i comuni interessati, in forma associata, e l'Ufficio di Piano.

## Art. 3 – OBIETTIVI

Garantire un sostegno alle donne in difficoltà che abbiano subito maltrattamenti o violenza fisica, psicologica, sessuale, effettuati in qualsiasi ambito.

Nello specifico si desidera creare sul territorio una rete di servizi che, anche nelle situazioni d'emergenza, possano accompagnare la persona attraverso un percorso che dia la possibilità di superare la situazione di disagio. In secondo luogo si vuole inserire la donna, ed eventualmente i figli minori, in un contesto protetto in cui si possa delineare un progetto per il futuro centrato sull'autonomia.

## Art. 4 – DESTINATARI

Sono le donne vittime di violenza fisica e psicologica, coi loro figli.

## Art. 5 – SOGGETTI COINVOLTI

- I servizi sociali comunali
- L'Ufficio di Piano
- Le associazioni del privato sociale che si occupano del sostegno alle donne in difficoltà
- I servizi territoriali coinvolti (es.: pronto soccorso, forze dell'ordine, consultorio...)

## **Art. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO**

Le modalità di accesso all'Ufficio di Piano, in caso di segnalazioni di maltrattamento e violenza in ambito familiare o extra familiare, possono esplicarsi:

- Su richiesta dei Servizi Sociali dei comuni, in collaborazione col Servizio Minori, appartenenti al Distretto socio-sanitario di Luino all'Associazione EOS;
- Su richiesta dell'Associazione EOS ai Servizi Sociali dei comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario di Luino, in caso di accesso spontaneo della donna all'Associazione stessa.

## **Art. 7 – MODALITÀ ATTUATIVE**

Si predispongono un supporto sociale, psicologico e legale alla persona in modo tale da comprendere la realtà degli episodi violenti e da fornire un sostegno per ricominciare una vita autonoma. I progetti sono finalizzati anche alla gestione dell'allontanamento della donna, e dei figli minori, dal nucleo familiare, ed all'inserimento in una struttura d'accoglienza nei casi più gravi.

Tali finalità sono realizzate tramite la predisposizione di una convenzione con l'associazione EOS di Varese, che già si occupa del supporto alle donne maltrattate e che si avvale della collaborazione di un'assistente sociale, di una psicologa e di una legale al suo interno. EOS si convenziona con una struttura protetta, situata sul territorio del Distretto di Luino, per l'inserimento temporaneo della donna ed eventualmente dei figli minori, nelle situazioni d'emergenza. Tale ricovero sarà garantito per un massimo di 60 giorni. I costi di questo inserimento sono a carico dei comuni del Distretto di Luino.

## **Art. 8 – PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI DELL'ASSOCIAZIONE EOS**

### **a) Prestazioni delle volontarie**

- Presa di contatto tra il Servizio Sociale del Comune referente e l'Assistente Sociale dell'Associazione o viceversa.
- Primo colloquio per conoscere la situazione.
- Valutazione del caso in equipe (volontarie di EOS, assistente sociale comunale referente del caso e assistente sociale dell'Associazione EOS) per individuare il percorso, attraverso i colloqui di sostegno, la possibile presa in carico da parte delle consulenti legali o psicologiche o l'inserimento nella struttura d'accoglienza nei casi più gravi.
- Colloqui di sostegno nella sede di EOS a Varese e, ove possibile, in una sede territoriale del Distretto di Luino appositamente individuata
- Colloqui di sostegno anche all'interno della struttura d'accoglienza.

### **b) Prestazioni dell'Assistente Sociale dell'Associazione EOS**

- Coordinamento dell'equipe per delineare il progetto d'intervento.
- Presa di contatto con i Servizi Sociali e gli Enti territoriali referenti.
- Presa di contatto con la struttura d'accoglienza e Referente nei riguardi della struttura di pronto intervento durante la permanenza della donna
- Raccordo con le legali e con le psicologhe dell'Associazione EOS.

#### c) Prestazioni della legale

- Primo colloquio di consulenza legale per delineare diritti e doveri.
- Eventuale presa in carico professionale sia diretta o attraverso il Patrocinio gratuito.
- Raccordo con l'equipe.

#### d) Prestazioni della psicologa

- Presa in carico della donna su segnalazione dell'equipe per individuare un progetto d'intervento atto a supportare la donna maltrattata.
- Colloqui di supporto psicologico

Le prestazioni verranno effettuate di norma presso la sede dell'associazione EOS, con possibilità di accompagnamento della donna in difficoltà da parte delle volontarie.

Per quanto attiene a tutte le prestazioni, saranno effettuate valutazioni periodiche del percorso del progetto perseguito attraverso colloqui tra la donna, l'assistente sociale comunale e gli altri operatori coinvolti.

### Art. 9 – COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO

- Raccoglie le richieste provenienti dai servizi sociali comunali o dall'associazione EOS, nel caso in cui la donna si rivolga direttamente ad essa
- Valuta la descrizione della violenza fatta dalla donna, anche attraverso contatti coi servizi segnalanti: associazione EOS, Servizio Minori, familiari della donna, forze dell'ordine (verificando un'eventuale denuncia), azienda ospedaliera (possibile presenza di un referto medico del pronto soccorso)

### Art. 10 – COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

- Accolgono la richiesta d'aiuto della donna maltrattata che si rivolge direttamente a loro
- Raccolgono le segnalazioni inviate da altri servizi (Servizio Minori, associazione EOS) e valutano insieme il percorso da intraprendere (sostegno, inserimento o entrambe le possibilità)
- Presentano il caso ai responsabili della struttura protetta insieme all'assistente sociale di EOS, nel caso in cui si ravvisi la necessità dell'inserimento
- Tengono i contatti con la struttura d'accoglienza convenzionata con EOS e con le volontarie di EOS che si occupano del counseling socio-psico-legale

### Art. 11 – MONITORAGGIO

L'assistente sociale comunale incontra periodicamente la donna (e, se necessario, i figli), insieme all'assistente sociale della struttura, nel caso in cui ci sia stato l'inserimento, anche all'interno di quest'ultima. Ove ritenuto utile, l'assistente sociale referente incontra anche le volontarie di EOS per capire in quale modo si evolve la situazione ed eventualmente modificare il progetto d'aiuto.

## **Art. 12 – TEMPI**

Dalla data dell'approvazione del presente Regolamento fino a giugno 2004, salvo proroga

## **Art. 13 – ONERI ECONOMICI**

Come previsto dall'art.5 della "Legge quadro sul volontariato" n°266 del 1991, all'Associazione EOS verrà riconosciuta la sola contribuzione riferita al rimborso delle spese sostenute che, per il periodo di convenzionamento attuale, vengono indicate in €. 1.500.



# COMUNE DI LUINO

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

## REGOLAMENTO DEI CRITERI ATTUATIVI DELLE "MISURE DI SOSTEGNO ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'"

APPROVATO con deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 16/12/2003.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio del Comune dal 08/01/2004 al 23/01/2004 senza opposizioni.

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18/01/2004, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

### 2^ PUBBLICAZIONE

Pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio del Comune dal 19/01/2004 al 03/02/2004 senza opposizioni.

ENTRATA IN VIGORE REGOLAMENTO 04/02/2004.

Luino, li 12/03/2004.



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Mauro FIORINI)